

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1441 del 22 maggio 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **MARTINELLI VILLIAM** ed acquisita con protocollo **CR-56385-2016** del **21/10/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **21/10/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-56385-2016** presentata da **MARTINELLI VILLIAM** residente in Novi di Modena (MO), via Ponte Tintore n. 14, C.F. MRTVLM53E13F966K;
 - che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2 per le seguenti motivazioni:

- a) Dall'analisi della documentazione allegata in sede di presentazione della domanda e in risposta alla richiesta di integrazione in fase di merito, non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa MARTINELLI WILLIAM E BORGONOV BRUNA, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, art. 1, comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final punto 35. In particolare, si rileva:
- La mancanza di un layout produttivo con planimetria degli ingombri della totalità dei fabbricati utilizzati dall'impresa alla data del sisma, non permette una valutazione complessiva dell'attività produttiva dell'impresa;
 - Non risulta possibile confermare la destinazione d'uso dei vari locali degli immobili relativa a deposito attrezzi, trattori e mezzi più grandi, come dichiarato dal tecnico, in quanto la documentazione allegata, in particolare il Libretto UMA, riporta mezzi scaricati in data antecedente il sisma;
 - Relativamente all'utilizzo minore del 30%, la descrizione del tecnico non risulta chiarire le criticità evidenziate: il tecnico dichiara che nel periodo in cui sono state redatte le schede Aedes, periodo estivo, i macchinari agricoli erano ricoverati all'aperto, motivo per cui la percentuale di utilizzo risulta inferiore al 30%. Tale motivazione non risulta sufficiente per confermare l'utilizzo, in quanto, dalla documentazione pervenuta, alla data del sisma l'azienda che utilizzava gli immobili non disponeva di macchinari e attrezzi, come si evince dal libretto Uma allegato.
- b) Non risulta possibile valutare in modo oggettivo lo stato di danno causato dagli eventi sismici del Maggio del 2012, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii;

2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.3 per le seguenti motivazioni:

- a) Dall'analisi della documentazione allegata in sede di presentazione della domanda e in risposta alla richiesta di integrazione in fase di merito, non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa MARTINELLI WILLIAM E BORGONOV BRUNA, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, art. 1, comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final punto 35; In particolare, si rileva:
- La mancanza di un layout produttivo con planimetria degli ingombri della totalità dei fabbricati utilizzati dall'impresa alla data del sisma, non permette una valutazione complessiva dell'attività produttiva dell'impresa;
 - Non risulta possibile confermare la destinazione d'uso dei vari locali degli immobili relativa a deposito attrezzi, trattori e mezzi più grandi, come dichiarato dal tecnico, in quanto la documentazione allegata, in particolare il Libretto UMA, riporta mezzi scaricati in data antecedente il sisma;
 - Relativamente all'utilizzo minore del 30%, la descrizione del tecnico non risulta chiarire le criticità evidenziate: il tecnico dichiara che nel periodo in cui sono state redatte le schede Aedes, periodo estivo, i macchinari agricoli erano ricoverati all'aperto, motivo per cui la percentuale di utilizzo risulta inferiore al 30%. Tale motivazione non risulta sufficiente per confermare l'utilizzo, in quanto, dalla documentazione pervenuta, alla data del sisma l'azienda che utilizzava gli immobili non disponeva di macchinari e attrezzi, come si evince dal libretto Uma allegato.

3) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.4 per le seguenti motivazioni:

a) Dall'analisi della documentazione allegata in sede di presentazione della domanda e in risposta alla richiesta di integrazione in fase di merito, non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa MARTINELLI WILLIAM E BORGONOV BRUNA, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, art. 1, comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35; In particolare, si rileva:

- La mancanza di un layout produttivo con planimetria degli ingombri della totalità dei fabbricati utilizzati dall'impresa alla data del sisma, non permette una valutazione complessiva dell'attività produttiva dell'impresa;
- Il fabbricato non presenta caratteristiche idonee al razionale svolgimento dell'attività agricola: non è tipologicamente congruo alla destinazione d'uso richiesta di deposito;

4) LA NON AMMISSIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE 1 in quanto:

a) Dall'analisi della documentazione allegata in sede di presentazione della domanda e in risposta alla richiesta di integrazione in fase di merito, non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo degli immobili 2, 3 e 4 alla data del sisma da parte dell'impresa MARTINELLI WILLIAM E BORGONOV BRUNA, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.

b) La conformazione dell'edificio relativamente alle altezze interne dei locali e alle dimensione delle aperture mal si coniuga con la destinazione produttiva dell'immobile e non consentono di riconoscerne una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola. Pertanto, non è rispettato quanto previsto dall'art. 2, comma 1 e 2 e dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

Si rileva, inoltre, che i suddetti fabbricati inseriti in un fondo di dimensione inferiore ai 10.000 mq non possiedono il requisito di ruralità come da D.L. n.557 del 30/12/1993, art. 9 comma 3, lettera c), e pertanto, non possono essere riconosciuti come accessori all'attività produttiva e conseguentemente non necessari al riavvio dell'attività agricola.

Il richiedente, per gli interventi non ammessi a contributo, non può ripresentare domanda ai sensi dell'Art. 13 bis dell'Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii.

-

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da **MARTINELLI VILLIAM**, C.F MRTVLM53E13F966K;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell’esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell’esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-56385-2016 _ Martinelli William

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA (EURO)
Immobile n. 2	Novi di Modena	25	141, sub. 9 e 10	TAB. B, lettera C), livello operativo "E3"	Ante: - 332,91 Post: -	0,00	434.447,55
Immobile n. 3	Novi di Modena	25	141, sub 12	TAB. B, lettera C), livello operativo "E3"	Ante: - 49,21 Post: -	0,00	64.219,05
Immobile n. 4	Novi di Modena	25	141, sub. 11	TAB. B, lettera C), livello operativo "E3"	Ante: - 17,85 Post: -	0,00	6.274,28
Immobile n. 1 Ricostruzione di n. 2, 3 e 4	Novi di Modena	25	141	-	Ante: - Post: - 415,29	0,00	463.600,14

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE E al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
Immobile n. 2	Ante: - 0,00 Post: - 0,00	Deposito fienile	-	NON VALUTABILE	-	0,00
		Demolizione e				
Immobile n. 3	Ante: - 0,00 Post: - 0,00	Deposito fienile	-	0,00	-	0,00
		Demolizione				
Immobile n. 1	Ante: - 0,00 Post: - 0,00	Deposito magazzino	-	0,00	-	0,00
		Demolizione				
Immobile n. 1 Ricostruzione di n. 2, 3 e 4	Richiesta: - 415,29 Ammessa: - 0,00	Deposito magazzino	-	-	0,00	0,00
		Ricostruzione				
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- VISTE LE CONTRODEDUZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEGUITO AL PREAVVISO DI RIGETTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:
1. Per gli immobili n.2, n.3 e n.4 relativamente alle motivazioni di non ammissibilità riportate in merito all'utilizzo produttivo, con integrazione alla relazione agronomica, il Dott. Agr. Pivetti Maurizio, precisa quanto segue:
1.1. Allega il layout produttivo con planimetria degli ingombri della totalità dei fabbricati utilizzati dall'impresa alla data del sisma;
1.2. Il tecnico dichiara che i mezzi agricoli dell'azienda in oggetto quali trattore, carro, atomizzatore e altri ancora sono visibili nelle fotografie allegate alle precedenti relazioni e che il fatto che siano "scaricati" dal Libretto UMA non significa che non siano presenti ed utilizzabili, essendo il libretto UMA probante al solo fine della assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato e comunque non obbligatorio ai fini della conduzione di una azienda agricola;

- 1.3. Relativamente all'utilizzo minore del 30%, il tecnico dichiara che non è assolutamente vero che il possesso dei macchinari e attrezzi si possa evincere dal libretto UMA anzi si ritiene pretestuoso e fuorviante, comunque non corretto, stabilire il possesso e l'utilizzo dei mezzi agricoli dalla loro registrazione o meno sul libretto UMA che, si ripete, è probante solo per l'assegnazione di carburante a prezzo agevolato. Sull'utilizzo ridotto al 30% il tecnico ritiene di sottolineare che alla data di redazione delle schede Aedes il sisma era già accaduto e il fabbricato in oggetto quindi gravemente danneggiato come riportato dalle stesse schede Aedes, "pare normale il comportamento di aver ricoverato all'aperto i mezzi e le attrezzature agricole e non nel fabbricato al fine di impedire che le stesse rimanessero sepolte e danneggiate da un possibile ulteriore crollo del fabbricato. Le foto prodotte riproducono i mezzi all'aperto". Secondo il tecnico, sono stati rimossi dal fabbricato in cui erano ricoverati proprio per impedirne un danneggiamento possibile, indipendentemente dalla percentuale di utilizzo degli stessi.
2. Per l'immobile 2, in merito alla motivazione di non ammissibilità relativa all'impossibilità di valutare in modo oggettivo lo stato di danno causato dagli eventi sismici del Maggio del 2012, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., il tecnico dichiara che la società Yuppies Services S.r.l. è subentrata dopo la demolizione dei fabbricati, per cui risulta impossibile ricostruire un quadro fessurativo ante-sisma dai documenti in possesso.
3. Per l'immobile 4, il tecnico dichiara che "il fabbricato si presenta come tettoia per il ricovero di macchinari, come [...]. La funzione di protezione dagli eventi atmosferici è garantita dalla copertura, per cui non si comprende la definizione di "tipologicamente non congrua" e si chiede di precisare l'incongruenza riscontrata. Dalla foto si evince chiaramente che può essere utilizzata a deposito e ricovero attrezzi."
4. **Per l'immobile 1**, il tecnico dichiara che "il nuovo fabbricato è dotato di aperture in grado di accogliere trattori agricole e l'attrezzatura a disposizione dell'azienda agricola MARTINELLI WILLIAM E BORGONOV BRUNA come riportato negli elaborati forniti nell'integrazione precedente [...]". Inoltre, dichiara che il progetto del nuovo deposito è stato fortemente condizionato dai vincoli imposti dal lotto in quanto l'area oggetto di intervento ricade in zona agricola di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua (zona omogenea E2.1b) e nella fascia di tutela paesaggistica del 150 m del cavo Fossa Raso ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c del D. Lgs. 42/2004. Tale zona è regolamentata dall'art. 25 delle norme di attuazione. Inoltre, l'area in oggetto è compresa in un ambito classificato come "zona di tutela ordinaria", regolamentata principalmente dall'articolo 9 delle Norme di attuazione del PTCP della provincia di Modena. Pertanto il progetto è stato discusso e maturato in accordo con l'amministrazione comunale. La ridefinizione architettonica del complesso, secondo quanto dichiarato dal tecnico, è stata determinata da un duplice fattore: da un lato si attiene alle prescrizioni del RUE comunale, dall'altro il nuovo edificio è stato studiato insieme alla proprietà per adeguarsi alle moderne necessità produttive.

E NON RECEPITE IN QUANTO:

1. **Per gli immobili n.2, n.3 e n.4**

- 1.1. Si rileva che i fabbricati utilizzati dall'impresa individuale alla data del sisma, sono quelli oggetto di richiesta di contributi.
- 1.2. Non è stata fornita, né in risposta a richiesta di integrazione in fase di merito, né in fase di controdeduzioni, la documentazione richiesta o ulteriore documentazione attestante la titolarità dei mezzi in disponibilità alla data del sisma dell'Azienda che utilizzava l'immobile: dalla documentazione pervenuta (Libretti Uma) non risulta possibile confermare la destinazione d'uso dei vari locali degli immobili relativa a deposito mezzi/attrezzi. Inoltre, la sola documentazione fotografica non permette di verificare la titolarità da parte dell'Azienda dei mezzi ricoverati nell'immobile alla data del sisma, considerando che il Libretto Uma riporta uno scarico nell'anno 2005, né l'utilizzo dei mezzi ai fini dello svolgimento dell'attività produttiva dell'impresa.
- 1.3. La considerazione del tecnico non chiarisce la criticità evidenziata relativamente ad un utilizzo minore del 30% riportato nella Scheda Aedes, in quanto la documentazione fornita non dimostra il possesso dei mezzi alla data del sisma da parte dell'Azienda, né l'utilizzo dei mezzi ai fini dello svolgimento dell'attività produttiva dell'impresa, come già ribadito al punto precedente 1.2.
2. Visti i danni ante sisma rilevati nel fabbricato, l'assenza di un quadro fessurativo in cui il tecnico evidenzia i danni ante sisma, vista la documentazione pervenuta e le dichiarazioni del tecnico secondo cui la Y.U.PPIES' SERVICES S.r.l. è subentrata dopo la demolizione dei fabbricati e pertanto l'impossibilità di ricostruire un quadro fessurativo ante-sisma, in istruttoria non risulta possibile effettuare una distinzione completa tra i danni presenti ante-sisma e quelli causati dal sisma del Maggio 2012. La valutazione del livello operativo, determinato considerando i danni da sisma del Maggio 2012, pertanto non può essere effettuata, visto le criticità non risolte. Si rileva che, anche la Scheda Aedes riporta, nella sezione 4, un danno preesistente di tipo "D2-D3 Medio grave" (1/3-2/3). Pertanto, non risulta verificato quanto previsto dall'art. 9, comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., secondo cui "Le perizie giurate relative alle varie tipologie di intervento dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e, ove possibile, fotografica l'ubicazione, il nesso di causalità diretta tra il danno subito e gli eventi calamitosi". Inoltre, non risulta possibile verificare l'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti gli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012, come previsto dal par. 2.1., lettera b) delle Linee Guida dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
3. La motivazione di non ammissione a contributi di tale fabbricato è relativa alla sua conformazione, che non è adatta ad un uso di tipo agricolo di ricovero mezzi. Inoltre, il tecnico dichiara che la destinazione d'uso di tale tettoia era di deposito dei mezzi agricoli: si ribadisce che non è stata fornita dimostrazione in merito alla disponibilità dei mezzi agricoli alla data del sisma.
4. **Per l'immobile 1**, i vincoli imposti, citati dal tecnico, relativi all'area oggetto di intervento di zona agricola di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua e come "zona di tutela ordinaria", art. 142 comma 1 lettera c del D. Lgs. 42/2004, art. 9 delle Norme di attuazione del PTCP della provincia di Modena, art. 25 delle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Novi di Modena, art. 12 e 27 delle stesse norme, non riguardano il dimensionamento relativo agli spazi interni dei vari locali, in particolare l'altezza dei locali. Pertanto, poiché tale dimensionamento non è stato imposto da regolamenti Comunali o Provinciali relativi all'area in oggetto, si conferma la motivazione di non ammissibilità relativa alla conformazione dell'edificio per lo stato di

progetto relativamente alle altezze interne dei locali e alle dimensioni delle aperture che mal si coniuga con la destinazione produttiva dell'immobile e non consentono di riconoscerne una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola.

SI PROPONE:

- 1) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2** per le seguenti motivazioni:
 - a) Dall'analisi della documentazione allegata in sede di presentazione della domanda e in risposta alla richiesta di integrazione in fase di merito, non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa MARTINELLI WILLIAM E BORGONOVÌ BRUNA, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, art. 1, comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35. In particolare, si rileva:
 - Non risulta possibile confermare la destinazione d'uso dei vari locali degli immobili relativa a deposito attrezzi, trattori e mezzi più grandi, come dichiarato dal tecnico, in quanto la documentazione allegata, in particolare il Libretto UMA, riporta mezzi scaricati in data antecedente il sisma;
 - Relativamente all'utilizzo minore del 30%, la descrizione del tecnico non risulta chiarire le criticità evidenziate: il tecnico dichiara che nel periodo in cui sono state redatte le schede Aedes, periodo estivo, i macchinari agricoli erano ricoverati all'aperto, motivo per cui la percentuale di utilizzo risulta inferiore al 30%. Tale motivazione non risulta sufficiente per confermare l'utilizzo, in quanto, dalla documentazione pervenuta, alla data del sisma l'azienda che utilizzava gli immobili non disponeva di macchinari e attrezzi, come si evince dal libretto Uma allegato.
 - b) Non risulta possibile valutare in modo oggettivo lo stato di danno causato dagli eventi sismici del Maggio del 2012, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii;
- 2) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.3** per le seguenti motivazioni:
 - a) Dall'analisi della documentazione allegata in sede di presentazione della domanda e in risposta alla richiesta di integrazione in fase di merito, non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa MARTINELLI WILLIAM E BORGONOVÌ BRUNA, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, art. 1, comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35; In particolare, si rileva:
 - Non risulta possibile confermare la destinazione d'uso dei vari locali degli immobili relativa a deposito attrezzi, trattori e mezzi più grandi, come dichiarato dal tecnico, in quanto la documentazione allegata, in particolare il Libretto UMA, riporta mezzi scaricati in data antecedente il sisma;
 - Relativamente all'utilizzo minore del 30%, la descrizione del tecnico non risulta chiarire le criticità evidenziate: il tecnico dichiara che nel periodo in cui sono state redatte le schede Aedes, periodo estivo, i macchinari agricoli erano ricoverati all'aperto, motivo per cui la percentuale di utilizzo risulta inferiore al 30%. Tale motivazione non risulta sufficiente per confermare l'utilizzo, in quanto, dalla documentazione pervenuta, alla data del sisma l'azienda che utilizzava gli immobili non disponeva di macchinari e attrezzi, come si evince dal libretto Uma allegato.
- 3) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.4** per le seguenti motivazioni:
 - a) Dall'analisi della documentazione allegata in sede di presentazione della domanda e in risposta alla richiesta di integrazione in fase di merito, non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa MARTINELLI WILLIAM E BORGONOVÌ BRUNA, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, art. 1, comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35; In particolare, si rileva:
 - Il fabbricato non presenta caratteristiche idonee al razionale svolgimento dell'attività agricola: non è tipologicamente congruo alla destinazione d'uso richiesta di deposito;
- 4) **LA NON AMMISSIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE 1** in quanto:
 - a) Dall'analisi della documentazione allegata in sede di presentazione della domanda e in risposta alla richiesta di integrazione in fase di merito, non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo degli immobili 2, 3 e 4 alla data del sisma da parte dell'impresa MARTINELLI WILLIAM E BORGONOVÌ BRUNA, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi.
 - b) La conformazione dell'edificio relativamente alle altezze interne dei locali e alle dimensioni delle aperture mal si coniuga con la destinazione produttiva dell'immobile e non consentono di riconoscerne una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola. Pertanto, non è rispettato quanto previsto dall'art. 2, comma 1 e 2 e dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

Si rileva, inoltre, che i suddetti fabbricati inseriti in un fondo di dimensione inferiore ai 10.000 mq non possiedono il requisito di ruralità come da D.L. n.557 del 30/12/1993, art. 9 comma 3, lettera c), e pertanto, non possono essere riconosciuti come accessori all'attività produttiva e conseguentemente non necessari al riavvio dell'attività agricola.

IL RICHIEDENTE NON PUO' RIPRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 13 bis DELL'ORD. 57/2012 e ss.mm.ii.